



COMUNE DI BADOLATO

Provincia di Catanzaro

C.so Umberto I, n. 192 - 88060

C.F.- P.IVA: 00164790792

Telef.: 0967/ 85000 – Deleg.: 0967/814217

P.E.C.: amministrativo.comunebadolato@asmepec.it



ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 19 DEL 12/06/2026

OGGETTO:	Ordinanza contingibile e urgente di divieto temporaneo di utilizzo dell'acqua destinata al consumo umano nelle zone interessate da non conformità microbiologica – Rapporti di prova acquisiti al protocollo comunale n. 4685 dell'11.06.2026.
-----------------	--

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri del Sindaco

nella qualità di Autorità sanitaria locale e quale organo straordinario di gestione dell'Ente, ai sensi della normativa vigente;

PREMESSO CHE:

- con D.P.R. di scioglimento degli organi elettivi del Comune di Badolato è stata nominata la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, alla quale sono attribuiti i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale;
- in data 11.06.2026 sono stati acquisiti al protocollo comunale n. 4685 i rapporti di prova relativi ad analisi chimiche e batteriologiche su campioni di acqua destinata al consumo umano, eseguite dal laboratorio DELVIT Chimica S.r.l.;
- i campioni risultano prelevati in data 28.05.2026 e le analisi risultano concluse in data 04.06.2026;
- dai predetti rapporti di prova emergono non conformità microbiologiche rispetto ai valori di parametro previsti dalla normativa vigente in materia di acque destinate al consumo umano;
- i rapporti di prova indicano espressamente la non conformità dei campioni interessati all'Allegato I, Parti A, B e C, del D.Lgs. n. 18/2023, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 102/2025.

RILEVATO CHE dai rapporti acquisiti risultano, in particolare, i seguenti esiti:

Punto di prelievo	Escherichia coli	Coliformi	Enterococchi	Esito
Piazza Municipio – Badolato Superiore	2 UFC/100 ml	30 UFC/100 ml	17 UFC/100 ml	Non conforme
Piazza Castello – Badolato Superiore	5 UFC/100 ml	32 UFC/100 ml	15 UFC/100 ml	Non conforme
Piazza Fosso / Corso Umberto – Badolato Superiore	2 UFC/100 ml	40 UFC/100 ml	20 UFC/100 ml	Non conforme
Via Garibaldi – Badolato Marina	0 UFC/100 ml	27 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml	Non conforme per coliformi
Via Leuzzi Anna / Nazionale – Badolato Marina	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml	Conforme

CONSIDERATO CHE:

- la presenza di Escherichia coli ed enterococchi costituisce indicatore microbiologico di contaminazione fecale o comunque di possibile contaminazione della rete idrica, con conseguente potenziale rischio per la salute pubblica;
- la presenza di coliformi costituisce parametro microbiologico indicatore di possibile alterazione della qualità dell'acqua e impone l'adozione di misure cautelative e correttive;
- la situazione rilevata interessa più punti di prelievo della rete idrica comunale e, in particolare, più punti ubicati nell'abitato di Badolato Superiore;
- allo stato non risulta ancora puntualmente delimitata, dal punto di vista tecnico-idraulico, l'esatta estensione della rete interessata dalla non conformità;
- in attesa delle valutazioni definitive dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente e dei successivi ricampionamenti, sussiste la necessità di adottare immediatamente misure precauzionali a tutela della salute pubblica;
- il principio di precauzione impone, in presenza di un possibile rischio sanitario connesso al consumo di acqua microbiologicamente non conforme, l'adozione di misure tempestive, proporzionate e idonee a prevenire esposizioni della popolazione.

DATO ATTO CHE:

- sussistono i presupposti di contingibilità e urgenza di cui all'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di situazione attinente alla tutela della salute pubblica e dell'igiene pubblica locale;
- per ragioni di urgenza connesse alla tutela della salute pubblica, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, non è possibile procedere alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento;
- la misura della limitazione temporanea dell'uso dell'acqua per consumo umano appare, allo stato, proporzionata rispetto alla criticità accertata;
- la chiusura materiale della fornitura idrica, in assenza di diversa valutazione tecnica o sanitaria, potrebbe determinare ulteriori criticità igienico-sanitarie e organizzative, sicché il presente provvedimento dispone il divieto d'uso per consumo umano e alimentare, mantenendo gli usi non potabili strettamente necessari.

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento agli artt. 50, comma 5, 54, 7-bis e 144;
- il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- il D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 102, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 18/2023;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 18/2023, secondo cui le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite e non devono contenere microrganismi, virus, parassiti o altre sostanze in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
- l'art. 15 del D.Lgs. n. 18/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 102/2025, relativo ai provvedimenti correttivi e alle limitazioni d'uso in caso di inosservanza dei valori di parametro;
- l'Allegato I al D.Lgs. n. 18/2023, come integrato e corretto, recante i requisiti minimi relativi ai valori di parametro per la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle acque e all'uso prioritario della risorsa idrica per il consumo umano;
- il Regolamento (CE) n. 853/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, per quanto attiene all'utilizzo di acqua idonea nelle attività di produzione, preparazione, manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di sanzioni amministrative;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto comunale e i regolamenti comunali vigenti in materia di igiene, sanità pubblica, polizia urbana e servizio idrico;
- il D.P.R. di scioglimento degli organi elettivi del Comune di Badolato e di nomina della Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente.

RITENUTO:

- necessario adottare apposita ordinanza contingibile e urgente, con effetto immediato, al fine di tutelare la salute pubblica;
- necessario disporre il divieto temporaneo di utilizzo dell'acqua destinata al consumo umano nelle zone interessate dalla non conformità microbiologica;
- necessario demandare agli uffici comunali competenti e al soggetto gestore del servizio idrico, ove individuato, l'immediata esecuzione degli interventi tecnici necessari al ripristino della qualità dell'acqua;
- necessario richiedere all'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente le valutazioni sanitarie di competenza e i necessari ricampionamenti;
- necessario assicurare adeguata e tempestiva informazione alla popolazione, alle utenze sensibili e agli operatori economici interessati.

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. Divieto temporaneo di utilizzo dell'acqua per consumo umano

Con effetto immediato e fino a revoca espressa della presente ordinanza, è disposto il divieto temporaneo di utilizzo dell'acqua proveniente dalla rete idrica comunale per consumo umano nelle seguenti zone:

- **Badolato Superiore:** intero abitato e, comunque, zone servite dai rami di rete afferenti ai punti di prelievo di Piazza Municipio, Piazza Castello e Piazza Fosso / Corso Umberto;
- **Badolato Marina:** zona servita dal ramo di rete afferente al punto di prelievo di Via Garibaldi e ulteriori aree eventualmente idraulicamente connesse, da individuarsi con urgenza a cura dell'Ufficio Tecnico comunale e/o del gestore del servizio idrico.

Nelle more della puntuale delimitazione tecnico-idraulica della rete interessata, il divieto si applica, in via cautelativa, alle aree sopra indicate e a tutte le utenze che risultino servite dai medesimi tratti di rete.

2. Usi vietati

Nelle zone interessate dal presente provvedimento è vietato utilizzare l'acqua della rete idrica comunale per:

- bere;
- preparare alimenti e bevande;
- lavare frutta, verdura e altri alimenti destinati al consumo;
- preparare o ricostituire alimenti per lattanti, bambini, anziani o soggetti fragili;
- produrre ghiaccio;
- lavare stoviglie, utensili, contenitori o attrezzature destinate al contatto con alimenti, salvo successivo trattamento idoneo e sicuro;
- effettuare igiene orale;
- qualsiasi altro uso che possa comportare ingestione diretta o indiretta dell'acqua.

L'acqua non deve essere utilizzata per gli usi sopra indicati neppure previa bollitura, salvo diversa e specifica indicazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente.

3. Usi consentiti

- Resta consentito, salvo diversa disposizione dell'ASP competente, l'utilizzo dell'acqua esclusivamente per usi non potabili e non alimentari, quali:
- scarichi dei servizi igienici;
- pulizia di pavimenti, superfici e locali;
- altri usi domestici o tecnici che non comportino ingestione, contatto con alimenti, preparazione di bevande o alimenti, igiene orale o uso su persone fragili.

4. Fontane pubbliche e punti di erogazione

È fatto obbligo al Responsabile dell'Area Tecnica comunale, con il supporto della Polizia Locale e del personale comunale competente, di apporre immediatamente idonea cartellonistica recante la dicitura "ACQUA NON UTILIZZABILE PER CONSUMO UMANO" presso le fontane pubbliche e i punti di erogazione ricadenti nelle zone interessate dal presente provvedimento.

5. Obblighi per attività alimentari, esercizi pubblici e utenze sensibili

Le attività di preparazione, produzione, trasformazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande ubicate nelle zone interessate devono utilizzare esclusivamente acqua idonea al consumo umano proveniente da fonte sicura e documentabile.

Le scuole, le strutture socio-sanitarie, le mense, le attività ricettive, gli esercizi pubblici e ogni altra utenza sensibile ricadente nelle zone interessate sono tenute ad adottare immediatamente misure organizzative idonee a impedire l'utilizzo dell'acqua non conforme per gli usi vietati dalla presente ordinanza.

Gli operatori del settore alimentare, qualora non siano in grado di garantire l'impiego di acqua conforme e sicura, devono sospendere le lavorazioni e le attività che richiedono l'uso di acqua destinata al consumo umano.

6. Interventi tecnici urgenti

Il Responsabile dell'Area Tecnica comunale, il personale tecnico-manutentivo dell'Ente e il soggetto gestore del servizio idrico, ove individuato, ciascuno per quanto di competenza, provvedono con immediatezza a:

- verificare lo stato dei serbatoi, delle captazioni, delle condotte, delle fontane pubbliche e dei tratti di rete interessati;
- controllare i livelli di disinfezione e clorazione della rete, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni vigenti;
- eseguire, ove tecnicamente necessario, operazioni di lavaggio, spurgo, disinfezione e ogni altro intervento utile al ripristino della qualità dell'acqua;
- individuare con urgenza l'esatta estensione dei rami di rete interessati dalla non conformità;
- predisporre relazione tecnica urgente sulle cause presunte o accertate della non conformità e sugli interventi eseguiti o programmati;
- trasmettere alla Commissione Straordinaria e all'ASP competente ogni informazione utile alla valutazione sanitaria e all'eventuale rimodulazione del presente provvedimento.

7. Ricampionamenti e verifica di conformità

È richiesto all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, ovvero ad altro servizio competente, di effettuare con urgenza le valutazioni sanitarie di competenza e i necessari ricampionamenti.

Il presente provvedimento resterà efficace fino alla revoca espressa, da adottarsi solo a seguito di esiti analitici favorevoli e/o parere favorevole dell'ASP competente attestante il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'acqua destinata al consumo umano.

8. Misure di supporto alla popolazione

Qualora la durata del divieto o l'estensione delle aree interessate lo renda necessario, l'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con la Commissione Straordinaria e con gli organi competenti, valuterà l'attivazione di misure alternative di approvvigionamento idrico per la popolazione e per le utenze sensibili, mediante acqua confezionata, autobotti o altri sistemi idonei, nei limiti delle disponibilità e delle procedure applicabili.

9. Informazione alla popolazione

La presente ordinanza è immediatamente portata a conoscenza della popolazione mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
- pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- diffusione tramite i canali istituzionali di comunicazione del Comune;
- affissione di avvisi nelle zone interessate;
- comunicazione alle attività economiche, alle utenze sensibili e agli esercizi pubblici ubicati nelle aree interessate;
- ogni ulteriore forma di comunicazione ritenuta utile e urgente.

10. Vigilanza

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate, per quanto di rispettiva competenza, della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza abbia efficacia immediata dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sia trasmessa, con urgenza, a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
- Regione Calabria – Dipartimento competente in materia di tutela della salute;
- Regione Calabria – Dipartimento competente in materia di ambiente e risorse idriche;
- soggetto gestore del servizio idrico, ove diverso dal Comune;
- Responsabile dell'Area Tecnica comunale;
- Responsabile della Polizia Locale;
- Stazione Carabinieri territorialmente competente;
- Istituti scolastici eventualmente interessati;
- attività alimentari, esercizi pubblici, strutture ricettive e utenze sensibili ricadenti nelle zone interessate.

DEMANDA

all'Ufficio Tecnico comunale, alla Polizia Locale e agli altri uffici competenti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, l'adozione immediata degli atti e degli adempimenti conseguenti alla presente ordinanza, compresa la verifica dell'esecuzione degli interventi tecnici, della corretta informazione alla popolazione e dell'osservanza dei divieti disposti.

AVVERTE

che la violazione della presente ordinanza comporta, salvo che il fatto non costituisca diversa e più grave violazione, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Resta salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale, ove ne ricorrano i presupposti, nonché delle ulteriori disposizioni sanzionatorie previste in materia sanitaria, alimentare, amministrativa e ambientale.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, entro 60 giorni dalla pubblicazione/notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e con le modalità di legge.

Dalla Residenza Municipale, li 12/06/2026

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

con i poteri del Sindaco

F.to Dott.ssa Costanza Pino

F.to Dott. Alessandro Mellace

F.to Dott. Berardino Nuovo